



## Promemoria

### **Regole per la dispensazione di chetamina per la telesedazione di animali selvatici (selvaggina d'allevamento e selvaggina allo stato libero)**

Dal 1° maggio 2019 la chetamina rientra nella legislazione sugli stupefacenti<sup>1</sup>. La *dispensazione* di stupefacenti per gli animali da reddito è generalmente vietata<sup>2</sup>.

Per determinati animali selvatici, miscele contenenti della chetamina (di regola la cosiddetta «miscela Hellabrunner», composta da chetamina e xilazina) sono l'unico anestetico adatto per la telesedazione.

**Con le modifiche apportate all'ordinanza sui medicinali veterinari, a partire dal 1° luglio 2022<sup>3</sup> la dispensazione di chetamina per la telesedazione della selvaggina tenuta in parchi e allo stato libero è quindi esentata da questo divieto. Ciò significa che, a determinate condizioni, la chetamina può essere dispensata dai veterinari agli specialisti.**

#### **Contesto**

La «miscela Hellabrunner» viene somministrata con un fucile a narcotici su lunghe distanze. È fondamentale un elevato livello di competenza sia in termini di tecnica di tiro sia di valutazione del comportamento degli animali. Gli specialisti, come i guardiacaccia, i biologi della fauna selvatica o i detentori di selvaggina d'allevamento, sono in grado di valutare la salute e il comportamento degli animali e anche di sparare con un fucile ad aria compressa. In genere, i veterinari non dispongono di sufficienti conoscenze per utilizzare fucili ad aria compressa e dovrebbero quindi avere la possibilità di dispensare la «miscela Hellabrunner» per la telesedazione degli animali selvatici a uno specialista per un determinato utilizzo.

#### **Dispensazione per la selvaggina allo stato libero**

Il principio secondo cui i veterinari devono valutare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito da trattare (visita dell'effettivo) prima di prescrivere o dispensare un medicamento veterinario soggetto a obbligo di registro non è naturalmente attuabile nel caso di animali selvatici che vivono allo stato libero. In questo caso il veterinario può quindi dispensare allo specialista la «miscela Hellabrunner» per un determinato impiego senza un preliminare accertamento dello stato di salute degli animali.

#### **Dispensazione per la selvaggina d'allevamento**

A differenza della selvaggina allo stato libero, nel caso di quella d'allevamento il veterinario può effettuare la valutazione personale dello stato di salute dell'animale da trattare (visita dell'effettivo). Se esiste una convenzione Mvet, il veterinario può dispensare la «miscela Hellabrunner» al detentore senza visitare l'effettivo per l'uso attualmente previsto.

#### **Requisiti degli «specialisti»**

L'acquisto e l'utilizzo della «miscela Hellabrunner» sono soggetti ad una conferma cantonale. Per il rilascio della conferma sono in ogni caso richieste la frequentazione di un corso teorico specialistico approvato dall'USAV incluso il superamento del relativo esame.

#### **Competenze**

La competenza per la conferma e la sorveglianza è del rispettivo ufficio veterinario cantonale.

#### **Termini**

Queste regole entrano in vigore il 1° luglio 2022.

Gli specialisti devono frequentare il corso specialistico approvato dall'USAV entro 3 anni a decorrere dal 1° luglio 2022.

Il riconoscimento di corsi specialistici già frequentati sul tema della telesedazione di animali selvatici (ad es. quelli organizzati dal SSPR) rientra nel campo decisionale del competente ufficio veterinario cantonale.

#### **Ulteriori informazioni:**

[Foglio informativo di Swissmedic sull'inserimento della chetamina nell'elenco b OESTup-DFI \(in francese\)](#)  
[Promemoria: decornazione dei capretti](#)

<sup>1</sup> Elenco b OESTup-DFI (RS 812.121.11)

<sup>2</sup> Art. 8 cpv. 3 OMVet (RS 812.212.27)

<sup>3</sup> Art. 8 cpv. 3 OMVet (RS 812.212.27)

Per ulteriori domande: [tam@blv.admin.ch](mailto:tam@blv.admin.ch)

Stato: 29.8.2022